

**Al Ministro dell'Agricoltura, della  
Sovranità Alimentare e delle Foreste**

On.le Francesco Lollobrigida

Via XX Settembre, 20

00187 Roma

[ministro.segreteria@masaf.gov.it](mailto:ministro.segreteria@masaf.gov.it)

[ministro.caposegreteria@masaf.gov.it](mailto:ministro.caposegreteria@masaf.gov.it)

Prot. n. 062/2023

Roma, 24 ottobre 2023

**Oggetto: Proposte sui CAA**

Egr. sig. Ministro,

la revisione dell'assetto strutturale dei CAA, in corso con la nuova proposta di DM, se da un lato riqualifica e responsabilizza i CAA, dall'altro pone gli stessi in una condizione privilegiata su molte attività ora svolte dai liberi professionisti. Ai CAA vengono infatti attribuite funzioni di gestione dei fascicoli aziendali e delle domande per la richiesta di contributi (art. 2 della bozza del DM), sancendo di fatto normativamente un'attività di consulenza che si affianca alla funzione originaria di soggetto intermediario/sussidiario della pubblica amministrazione nella certificazione della consistenza e assetto dell'azienda agricola.

L'evoluzione dei compiti affidati ai CAA verso l'assistenza fa sconfinare l'operato degli stessi nell'attività consulenziale come esplicitato all'art. 2 comma 1 ("I CAA svolgono attività di assistenza alle imprese agricole nonché ogni altra attività prevista dalla legge o agli stessi delegata dagli organismi pagatori...") e ulteriormente dettagliata al comma 7

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB - FNOPI – FNOPO - FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

[segreteria@professionitaliane.it](mailto:segreteria@professionitaliane.it) – [professionitaliane@pec.it](mailto:professionitaliane@pec.it)

dell'art. 2 nel quale viene dato potere di ACCERTARE e ATTESTARE “fatti e circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o fatti certi relativi all'esercizio dell'attività d'impresa”.

Il CAA, con questa estensione di mansioni, viene legittimato ad estendere la sua attività nel campo proprio delle professioni, ponendolo in una condizione di privilegio competitivo rispetto ai liberi professionisti in quanto svolge contemporaneamente attività di assistenza (art. 2 comma 1 e art. 3 comma 1) e certificatore (unico detentore assuntore della consistenza aziendale con funzioni di certificatore dello stato di accessibilità e ammissibilità dell'azienda a contributi) e con compiti di sussidiarietà della PA( ) nelle procedure in cui ha svolto contemporaneamente anche assistenza nella predisposizione delle istanze.

Sulla base delle premesse si ritiene quindi fare alcune considerazioni.

Se l'attività del CAA si considera estesa nell'ambito dell'attività delle professioni si ritiene che TUTTI gli operatori/responsabili di QUALSIASI CAA debbano essere iscritti ai rispettivi albi/collegi professionali in analogia a quanto richiesto ai professionisti dei CAA nella cui compagnie sociale siano presenti liberi professionisti (art. 7, comma 4). È da precisare che l'iscrizione ad un collegio/ordine professionale per chi esercita una professione regolamentata, oltre che un obbligo del nostro ordinamento legislativo, costituisce una garanzia supplementare per le aziende assistite;

Qualora si ritenga inoltre che l'attività di consulenza sia incompatibile con l'attività delegata al CAA (art. 7 comma 3), questa condizione deve essere valutata ed eventualmente vietata con le stesse misure per tutti i CAA, indipendentemente dall'assetto societario; si ritiene pertanto non debbano essere previste condizioni di divieto esclusive per i CAA nel cui assetto societario siano presenti liberi professionisti (cfr. art. 7, comma 3 della

**CONSIGLI NAZIONALI:**

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB - FNOPI – FNOPO - FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN  
[segreteria@professionitaliane.it](mailto:segreteria@professionitaliane.it) – [professionitaliane@pec.it](mailto:professionitaliane@pec.it)

proposta di DM). Tale condizione, se attuata, è da ritenere lesiva della libera concorrenza tra soggetti operanti nell'ambito delle stesse attività;

Se al CAA viene demandato il compito di aggiornamento dei dati costituenti il fascicolo, con funzioni di sussidiarietà dei compiti della PA, e contemporaneamente di soggetto con funzioni di assistenza alle imprese agricole nelle domande di adesione ai contributi pubblici, tale condizione si ritiene debba essere delegata con le medesime condizioni a qualsiasi CAA indipendentemente dalla composizione della base societaria del soggetto CAA.

Il miglioramento della competitività e della qualità del nostro sistema agricolo deve essere supportato da un adeguato apparato di controllo e consulenza in collegamento con la PA nel quale sia garantito il rispetto delle regole di libera concorrenza e trasparenza tra soggetti operanti in condizioni di uguale competitività. Questo obiettivo riteniamo sia più facilmente raggiungibile con l'accoglimento dei principi riportati nella presente nota sicuri che l'apporto delle professioni tecniche regolamentate sia da ritenere fondamentale in questo ambito operativo.

Cordiali saluti

*Ing. Armando Zambrano*  
*Presidente ProfessioniItaliane*

